

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2013

che approva il piano presentato dalla Croazia per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e uova da cova in conformità alla direttiva 2009/158/CE del Consiglio

[notificata con il numero C(2013) 3988]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/346/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/158/CE stabilisce che gli Stati membri devono presentare alla Commissione un piano in cui si precisino i provvedimenti nazionali che essi intendono attuare per garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II della suddetta direttiva così da ottenere il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari delle merci citate.
- (2) In vista dell'adesione all'Unione europea il 1° luglio 2013 la Croazia ha presentato alla Commissione il proprio piano in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/158/CE. Tale piano, modificato in seguito ai suggerimenti della Commissione nel corso della sua analisi, soddisfa i criteri stabiliti nella direttiva 2009/158/CE e consente il conseguimento degli obiettivi della direttiva stessa, a condizione che esso sia applicato efficacemente ed aggiornato periodicamente dalla Croazia. È quindi opportuno approvarlo.

- (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Si approva il piano presentato dalla Croazia alla Commissione il 19 aprile 2013 in cui si precisano i provvedimenti nazionali necessari a garantire il rispetto delle norme definite nell'allegato II della direttiva 2009/158/CE per il riconoscimento degli stabilimenti ai fini degli scambi intracomunitari di pollame e di uova da cova, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2013

Per la Commissione
Tonio BORG
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.